

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

delle società e partecipazioni societarie
della C.C.I.A.A di Bari

Obiettivo del presente documento è quello di dare attuazione ai commi 611 e 612 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) attraverso la pianificazione degli interventi di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Camera di Commercio di Bari al 1° gennaio 2015 (tale asset risulta invariato alla data di adozione del Piano Operativo).

Il **PIANO OPERATIVO** illustra gli elementi essenziali, sia della situazione di fatto - sulla quale vengono effettuate le richieste valutazioni - sia dei giudizi relativi alle singole realtà societarie, assolvendo ad una funzione ricognitiva ed esplicativa delle scelte compiute.

Sono allegati al presente Piano Operativo i seguenti documenti:

- ◆ ALLEGATO "A" → il prospetto espone il riepilogo della situazione esistente e dà contezza delle scelte che sono state compiute in passato dall'Ente;
- ◆ ALLEGATO "B" → il prospetto rappresenta gli esiti delle valutazioni condotte sulle singole società, i criteri seguiti e le motivazioni addotte;
- ◆ RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA → l'elaborato spiega sulla base di quale ragionamento tecnico-giuridico e, al tempo stesso, sostanziale l'Ente ha compiuto le diverse scelte.

ALLEGATO "A" - Nota esplicativa

Il prospetto allegato sub "A" evidenzia la situazione delle società partecipate dalla C.C.I.A.A. di Bari al 1° gennaio 2015, che risulta invariata alla data di adozione del Piano Operativo di razionalizzazione previsto dall'articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190.

Per ciascuna partecipazione vengono fornite le seguenti informazioni:

- 1) se si tratta di società del sistema camerale;
- 2) la percentuale di partecipazione;
- 3) una sintesi dell'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'esito dell'ultima decisione presa dall'Ente, con deliberazione della Giunta camerale n. 75 del 18.06.2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 569, della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.;
- 5) altre informazioni utili.

In particolare, il prospetto "A" mette in evidenza che le società riconducibili alla Camera di Commercio di Bari sono in numero di 27, di cui:

- n. 13 appartengono al sistema camerale nel suo complesso;
- n. 2 società si trovano in stato di liquidazione ordinaria;
- n. 1 società è in stato di liquidazione giudiziaria;
- n. 1 società è in stato di fallimento.

L'unica partecipazione in rapporto di controllo è quella nella società "MAAB Srl" (85,66%).

Sono in rapporto di collegamento, per avere la C.C.I.A.A. di Bari una partecipazione superiore al 20%, le società "Promem Sud Est Spa" e "CSA Scpa".

Nelle restanti società la partecipazione risulta minoritaria.

Le società nelle quali la Camera di Commercio di Bari possiede una partecipazione di controllo ovvero di collegamento non possiedono a loro volta partecipazioni sociali. Le partecipazioni indirette si riferiscono alle altre società.

In attuazione della Deliberazione della Giunta Camerale n. 75 del 18.6.2014, nei confronti delle partecipazioni sociali "non confermate" è in corso il *procedimento previsto dall'articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.* In particolare, trattandosi di partecipazioni non alienate entro il 31.12.2014, le stesse risultano cessate ad ogni effetto. La C.C.I.A.A. di Bari ha richiesto formalmente alle società cessate la liquidazione della quota sociale entro il

termine del 31.12.2015 e, nelle more, la quantificazione del valore della quota determinato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile. Inoltre, con riferimento alle suindicate partecipazioni cessate, l'Ente camerale ha indetto una *procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla loro cessione*, ritenendo ancora possibile un'alienazione agli altri soci, ed anche ai terzi nel caso in cui gli altri soci non si dichiarano disponibili, purchè effettuata ad un corrispettivo non inferiore a quello di cui all'articolo 2437-ter CC.

Segnatamente, risultano oggetto di cessazione le seguenti partecipazioni societarie:

1. Aeroporti di Puglia Spa;
2. MPS Capital Service Spa;
3. Interporto Regionale della Puglia Spa;
4. Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca barese Srl;
5. Murgia Più Srl;
6. Terra dei Trulli e di Barsento Srl;
7. Gac Mare degli Ulivi Srl

La quota sociale nella società "Centro Laser Srl" è stata ceduta nel corso del 2014 all'esito di procedura ad evidenza pubblica.

La C.C.I.A.A. di Bari è invece in attesa della conclusione delle procedure concorsuali e di liquidazione nei confronti delle seguenti società:

1. IG Students Puglia srl (in liquidazione giudiziaria);
2. Bari Porto Mediterraneo Srl (in fallimento);
3. Retecamere Srl (in liquidazione)

Le restanti 16 società e partecipazioni societarie sono state confermate dall'Ente che le ha ricondotte alle seguenti categorie:

- numero 12 sono **società del sistema camerale** ritenute strategiche e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali;
- numero 2 sono **società che si occupano di servizi di interesse generale** per le imprese;
- numero 2 sono **società non appartenenti al sistema camerale** ritenute comunque strategiche e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Con riferimento a tale ultimo asset, riepilogato nel prospetto allegato sub "B" e di seguito schematizzato, la Camera di Commercio di Bari è chiamata ad adottare il Piano Operativo di razionalizzazione previsto dalla Legge 23.12.2014, n. 190, articolo 1 comma 611 e ss.:

SOCIETÀ DEL SISTEMA CAMERALE

1. Infocamere Scpa
2. Tecno Holding Spa

3. BMTI Scpa
4. Tecnoborsa Scpa
5. TecnoServiceCamere Scpa
6. CSA Scpa
7. ISNART Scpa
8. Ecocerved Scrl
9. Uniontrasporti Scrl
10. Job Camere Srl
11. IC Outsourcing Scrl
12. Sistema Camerale Servizi Srl (Sl.Camera)

SOCIETÀ NON DI SISTEMA RITENUTE STRATEGICHE E STRUMENTALI

1. Patto Territoriale Polis del Sud Est barese Scrl
2. Patto territoriale Area metropolitana di Bari Spa (*in liquidazione*)

SOCIETÀ CHE PRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

1. MAAB Scrl
2. Promem Sud Est Spa

ALLEGATO "B" - Nota esplicativa

Il prospetto allegato sub "B" contiene l'elenco delle partecipazioni societarie camerali nei confronti delle quali l'Ente ha manifestato, nell'ultima decisione assunta con Deliberazione di Giunta n. 75 del 18.6.2014, la volontà di conservazione e sulle quali si concentra il Piano Operativo di razionalizzazione previsto dalla Legge n. 190/2014.

Le suddette partecipazioni societarie, in numero di 16, sono state ricondotte dall'Ente alle seguenti categorie nel 2014 :

- 12 nelle **società del sistema camerale** ritenute strategiche e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali;
- 2 nelle **società che si occupano di servizi di interesse generale** per le imprese;
- 2 nelle **società non appartenenti al sistema camerale** ritenute comunque strategiche e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Più precisamente:

SOCIETÀ DEL SISTEMA CAMERALE

1. Infocamere Scpa
2. Tecno Holding Spa
3. BMTI Scpa
4. Tecnoborsa Scpa
5. TecnoServiceCamere Scpa
6. CSA Scpa
7. ISNART Scpa
8. Ecocerved Srl
9. Uniontrasporti Srl
10. Job Camere Srl
11. IC Outsourcing Srl
12. Sistema Camerale Servizi Srl (Sl.Camera)

SOCIETÀ NON DI SISTEMA RITENUTE STRATEGICHE E STRUMENTALI

1. Patto Territoriale Polis del Sud Est barese Srl
2. Patto territoriale Area metropolitana di Bari Spa (*in liquidazione*)

SOCIETÀ CHE PRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

1. MAAB Srl
2. Promem Sud Est Spa

Per ciascuna società e partecipazione societaria suindicata il prospetto "B" evidenzia, tra l'altro:

- la tipologia della decisione presa dalla C.C.I.A.A. di Bari in attuazione dei commi 611 e 612, dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014;
- il criterio che ha orientato la decisione;
- le modalità ed i tempi di attuazione prevedibili;
- eventuali risparmi attesi e le modalità attraverso le quali la C.C.I.A.A. di Bari intende conseguirli.

Segnatamente, riguardo alle predette categorie a cui appartengono le 16 società e partecipazioni societarie **confermate nel 2014** dall'Ente, il prospetto "B" evidenzia la seguente **nuova decisione** assunta dalla Camera di Commercio di Bari, in sede di definizione ed approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione 2015 previsto dal comma 612, art. 1, della Legge n. 190/2014:

- * **per tutte le 12 società del sistema camerale**, già ritenute strategiche e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, viene espresso un *giudizio di conferma* della valutazione di tali partecipazioni societarie come "indispensabili" "al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a., L. n. 190/2014);
- * **per le 2 società non appartenenti al sistema camerale**, già ritenute comunque strategiche e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, viene espresso:
 - un *giudizio di conferma* della valutazione della partecipazione societaria detenuta (5,63%) nel Patto territoriale Polis del Sud Est barese Srl in termini di partecipazione "indispensabile" "al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a., L. n. 190/2014)
 - un *giudizio di prosecuzione della liquidazione* della partecipazione societaria detenuta (3,40%) nel **Patto territoriale Area Metropolitana di Bari** in applicazione del criterio di cui all'art. 1, comma 611, lett. a. della Legge n. 190/2014 ("non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali");
- * **per le 2 società**, già inquadrare in quelle **che producono servizi di interesse generale per le imprese**, viene espresso:
 - un *giudizio di conferma* della partecipazione societaria detenuta (85,66%) nel MAAB Srl in esito alla sua nuova valutazione: 1. in termini di partecipazione "indispensabile" "al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a., L. n. 190/2014); 2. oltre che

in termini di fattispecie societaria ricadente nell'ambito dei "servizi di interesse generale per le imprese".

- un *giudizio di dismissione mediante cessione* della partecipazione societaria detenuta (37,3%) nella Promem Sud Est Spa.

Risparmi attesi

I **Risparmi attesi** dalle misure di razionalizzazione (**liquidazione / cessione / contenimento dei costi di funzionamento**) previste dal Piano Operativo 2015 sono dettagliati nel prospetto "B" in corrispondenza di ciascuna società/partecipazione societaria.

In particolare, tra le misure per il **contenimento dei costi di funzionamento** previste dal Piano Operativo 2015 per le Società del sistema camerale alle quali è dovuto un *contributo consortile/associativo annuale obbligatorio*, il prospetto "B" evidenzia la riduzione dell'importo di tale contributo (proposta dalle stesse società ovvero formulata dalla C.C.I.A.A. di Bari in proporzione al taglio del 35% del diritto annuale) con un risparmio complessivo stimabile in **€ 66.413,22**.

Nel 2015 l'Ente si prefigge di perseguire il **contenimento dei costi** delle società e partecipazioni societarie che ha deciso di confermare con la Deliberazione di Giunta n. 28 del 23.3.2015 anche attraverso **indirizzi e direttive generali** coerenti con i contenuti del presente Piano Operativo, che saranno oggetto di formale comunicazione a tutte le società interessate.

Modalità e tempi di attuazione

Al fine dell'attuazione pratica delle decisioni prese, appare evidente il distinguo tra società controllata / collegata e società con partecipazione minoritaria, dal momento che soltanto nei confronti delle prime la Camera di Commercio di Bari può esercitare un ruolo attivo nell'operazione di razionalizzazione; nei confronti delle seconde l'Ente camerale potrà svolgere unicamente un ruolo di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli altri soci, semprechè non decida di seguire la strada dell'alienazione a mezzo di procedura ad evidenza pubblica. Pertanto le scelte di razionalizzazione fatte dall'Ente riguardo a quest'ultime società non potranno che rivestire carattere programmatico, stante la compresenza di altri soci aventi potere decisionale in materia.

Le **modalità** per addivenire agli esiti applicativi esposti nel Piano sono comunque individuate (Allegato "B" *ultima colonna*) sulla base dei diversi strumenti (Allegato "B" *penultima colonna*) ai quali si farà ricorso per conseguire i risparmi attesi ed alla circostanza che a proporre le azioni siano o meno le società interessate. Anche i **tempi** previsti risultano da una stima del presumibile assorbimento temporale richiesto dalle diverse fasi di cui si compone ciascuna delle opzioni prescelte.

Allegato A		Tipologia partecipazione		Oggetto (denom.)	Contributo contabile/ associativo (annuale)	recesso ex art. 1, co. 568 L. n. 147/2013 s.m.l.		conferma partecipazione	altre informazioni
		Controllo ex Cod. Civ.	Minoritaria						
SOCIETÀ DEL SISTEMA CAMERALE									
1	Infocamerie Scpa		0,50%	Sistema informatico nazionale per le CCIAA	SI			SI	
2	Tecno Holding spa		0,36%	Assunzione partecipazioni	NO			SI	
3	BMT Scpa		0,07%	Gestione Borsa Mercati Telematica Italiana	SI			SI	
4	Tecnoborsa Scpa		0,33%	Gestione rete nazionale Borse Immobiliari	SI			SI	
5	TecnoServiceCamera Scpa		0,19%	Servizi vari	NO			SI	
6	CSA Scpa		21,78%	Servizi vari	NO			SI	
7	ISUART Scpa		0,19%	Servizi vari nel settore del turismo	SI			SI	
8	Ecocerved Scrl		1,78%	Produzione dati su ambiente ed ecologia	NO			SI	
9	Uniontrasporti Scrl		0,61%	Servizi nei settori delle infrastrutture, logistica e trasporti	SI			SI	
10	Job Camera srl		0,30%	Servizio lavoro infernale	NO			SI	
11	IC Outsourcing srl		0,30%	Servizi gestione archivi cartacei	NO			SI	
12	Sistema camerale servizi srl (SicCamera)		0,20%	Servizi di interesse del sistema camerale	SI			SI	
13	Relascamera Scrl (in liquidazione)		0,17%	Servizi vari	SI	SI			In liquidazione

Allegato A	Tipologia partecipazione		Oggetto (art. 1)	Contributo consortile/ associativo (annuale)	recesso ex art. 1, co. 569 L. n. 147/2013 e.m.l.		conferma partecipazione	altre informazioni
	Controllo ex Cod. Civ.	Minoritaria						
SOCIETA' NON DI SISTEMA ATTIVITA' STRATEGICHE E STRUMENTALI								
1. PAI - PIANO DI AZIONE INTEGRATO SRI		5,63%	Attuazione Pato territoriale Sud Est barese	SI			SI	
2. PATO TERRITORIALE AZIONE INTEGRATA SRI SRI (P. BARESE)		3,40%	Attuazione Pato territoriale di Bari	NO			SI	in liquidazione
3. CONCORDIA DELLE SRI		0,05%	Gestione aerostazione		SI			
4. IMPRESA REGIONALE SRI		0,01%	Istituto bancario		SI			
5. IMPRESA REGIONALE SRI		0,13%	Interporto		SI			
6. CONCORDIA DELLE SRI		3,29%	Ricerca scientifica		SI			quota caduta il 3.11.2014 a seguito di avviso pubblico
7. CONCORDIA DELLE SRI		7,50%	Attuazione Pato Territoriale per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese		SI			
8. CONCORDIA DELLE SRI		2,50%	Formazione		SI			in liquidazione giudiziaria
9. MURIGNO SRI		12,57%	Sviluppo Murigia barese		SI			
10. PAI - PIANO DI AZIONE INTEGRATO SRI		5,00%	Servizi Porto		SI			in fallimento
11. PAI - PIANO DI AZIONE INTEGRATO SRI		12,32%	Sviluppo del territorio		SI			
12. CONCORDIA DELLE SRI		5,00%	Sviluppo zone di pesca		SI			

Allegato A		Tipologia partecipazione Controllo ex Cod. Civ.		Minoriaria	Oggetto (art. 1)	Contributo consortile/ associativo (annuale)	Decreto ex art. 1, co. 569 L. n. 147/2013 s.m.l.		conferma partecipazione	altre informazioni
SOCIETÀ CHE PRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE										
MAAB Srl		85,86%			Gestione Mercato Agroalimentare	NO			si	
2	Protemi Sud Est Spa		37,03%		Consulenza ed imprese e organismi pubblici	NO			si	

Tipologia partecipazione																
Tipologia partecipazione				Tipologia partecipazione												
1	Allegato B	Tipologia partecipazione Controllo ex Cod. Civ.	Minoritaria	Oggetto (art. 611)	conferma partecipazione	n° dipendenti	n° amministratori	conferma	liquidazione	cessione quote	altro	Contributo consortile/ associativo (art. 611)	criterio utilizzato	risparmi attesi (euro)	modalità conseguimento risparmi attesi (procedura della società)	modalità e tempi di attuazione
SOCIETÀ DEL SISTEMA CAMERALE																
1	Indicatore Sopa	0,50%	Sistema informatico nazionale per le CCIAA	SI	704	5	SI					SI	conferma partecipazione societaria come "Indicatore Sopa" perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014)	1) 55.721,00 (euro)	1) riduzione contributo consortile	Modalità: Versamento ridotto; Tempi: alle scadenze/ annuali previste
2	Tecno Holding spa	0,36%	Assunzione partecipazioni	SI	7	9	SI					NO	conferma partecipazione societaria come "Indicatore Sopa" perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014)		1) avvio processo di dismissione del patrimonio immobiliare per attuazione programma di acquisto azioni proprie fino ad un massimo del 25%	Modalità: azioni individuate dal management della società; Tempi: richiesti da fasi opzione prescelta
3	BMT Sopa	0,07%	Gestione Borsa Merci Telematica italiana	SI	18	3	SI					SI	conferma partecipazione societaria come "Indicatore Sopa" perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014)	1) 6.716,50 (euro)	1) riduzione contributo consortile	Modalità: Versamento ridotto; Tempi: alle scadenze/ annuali previste
4	Tecnoborsa Sopa	0,33%	Gestione rete nazionale Borse immobiliari	SI	10	5	SI					SI	conferma partecipazione societaria come "Indicatore Sopa" perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014)	1) 1.518,30 (euro)	1) riduzione contributo consortile	Modalità: Versamento ridotto; Tempi: alle scadenze/ annuali previste
5	TecnoServiceCamera Sopa	0,19%	Servizi vari	SI	413	5	SI					NO	conferma partecipazione societaria come "Indicatore Sopa" perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014)	2) 180.000,00 annui (euro)	1) Riduzione in misura superiore al 20% società; 2) riduzione 8% personale; 3) riduzione 10% costi generali	Modalità: azioni individuate dal management della società; Tempi: richiesti da fasi opzione prescelta
6	CSA Sopa	21,78%	Servizi vari	SI	128	3	SI					NO	conferma partecipazione societaria come "Indicatore Sopa" perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014)			Modalità: Azioni di indicizzo CCIAA Bari per contenimento costi; Tempi: richiesti da fasi opzione prescelta

BARI

Allegato B	Tipologia partecipazione		Oggetto (breve)	conferma partecipazione	n° dipendenti	n° amministratori	conferma	Tipologia di rapporto				criterio utilizzato	risparmi attesi (euro)	modalità conseguimento risparmi attesi (provenire dalle società)	modalità e tempi di attuazione
	Controllo ex Cod. Civ.	Minoritaria						liquidazione	cessione quote	altro	Contributo consortile/ associativo (percentuale)				
SOCIETÀ DEL SISTEMA CAMERALE															
7	ISNART S.p.A.	0,19%	Servizi vari nel settore del turismo	SI	15	3	SI				SI	conferma liquidazione partecipazione società come "Indisponibile" - "si" perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta lett. a, L. n. 190/2014)	1) 1.000,00 (incassato); 2) 23.438,70; 3) 68.500,00; 4) 7.000,00; 5) 60.718,00; 6) 15.000,00 5) riduzione costo personale (amministrativi, cucina); 6) riduzione costi Consulenza "Impresa Turismo"; 7) riduzione costi "Viaggi e Trasferimenti"; 8) dismissione alcune SIM voce e dati.	1) riduzione contributo consortile; 2) riduzione costo affitti; 3) riduzione costo agenti (parte fissa); 4) riduzione costi CDA; 5) riduzione costo personale (amministrativi, cucina); 6) riduzione costi Consulenza "Impresa Turismo"; 7) riduzione costi "Viaggi e Trasferimenti"; 8) dismissione alcune SIM voce e dati.	Modalità: 1) Versamento ridotto: 23.438,70 azioni individuate dal management della società; Tempi: 1) alle scadenze annuali previste; 2) 23.438,70 richieste da fasi opzione prescelta
8	Ecocare S.p.A.	1,78%	Produzione dati su ambiente ed ecologia	SI	73	5	SI				NO	conferma liquidazione partecipazione società come "Indisponibile" - "si" perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta lett. a, L. n. 190/2014)			Modalità: Atto di indirizzo CCIAA Bari per conferimento costi; Tempi: richiesti da fasi opzione prescelta
9	Unimart S.p.A.	0,61%	Servizi nei settori delle infrastrutture, logistica e trasporti	SI	8	3	SI				SI	conferma liquidazione partecipazione società come "Indisponibile" - "si" perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta lett. a, L. n. 190/2014)	1) 175,00 (incassato); 2) 4.400,00; 3a) 40.000,00 3b) 80.000,00 4) 130.000,00	1) riduzione graduale contributi consortili soci; 2) riduzione numero Organi da 5 a 3) e riduzione del 20% compenso; 3) ribasso contratti di affitto e di consulenza amministrativa; 4) comunicazione entro il 31.3.2015 recesso dalle uniche due partecipazioni in essere;	Modalità: 1) Versamento ridotto: 23.438,70 azioni individuate dal management della società; Tempi: 1) alle scadenze annuali previste; 2) 23.438,70 richieste da fasi opzione prescelta
10	Job Camera S.p.A.	0,30%	Servizi lavoro interno	SI	474	5	SI				NO	conferma liquidazione partecipazione società come "Indisponibile" - "si" perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta lett. a, L. n. 190/2014)	2) 4.400,00; 3a) 40.000,00 3b) 80.000,00 4) 130.000,00	1) Riduzione 13% n° dipendenti; 2) Riduzione 20% compenso Organi; 3) riduzione costi esterni di produzione; 4) del 10% costo buoni pasto; 5) del 43% premio di produzione; 6) riduzione del 25% costi esterni	Modalità: azioni individuate dal management della società; Tempi: richiesti da fasi opzione prescelta

BARI

Allegato B	Tipologia partecipazione Controllo ex Cod. Civ.	Minoritaria	Oggetto (brief)	Società di Sistema										e tempi di attuazione		
				conferma partecipazione	n° dipendenti	n° amministratori	conferma	liquidazione	cessione quote	altro	Contributo consortile/ associativo (Articolo)	criterio utilizzato	risparmi attesi (euro)		modalità conseguimento risparmi attesi (principio della scelta)	
SOCIETÀ DEL SISTEMA CAMERALE																
11	IC Outsourcing srl	0,30%	Servizi gestione archivi cartacei	si	59	4	SI					NO	conferma liquidazione partecipazione società come "Indisponibile" al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014)	1) 4.400,00; 2a) 30.000,00 2b) 95.000,00 3) 105.000,00	1) Riduzione 20% compenso Organi; 2) riduzione costi esterni di produzione: a) del 10% costo buoni pasto; b) del 48% premio di produzione; 3) riduzione del 27% costo personale	Modalità: azioni individuate dal management della società; Tempi: richiesti da fasi opzione prescelta
12	Sistema camerale servizi srl (Sicamer)	0,20%	Servizi di interesse del sistema camerale	si	40	3	SI					SI	conferma liquidazione partecipazione società come "Indisponibile" al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014)	1.282,42 (euro) per riduzione contributo consorzio operata dalla CCIAA Bari		Modalità: Versamento ridotto; Tempi: alle scadenze annuali previste
SOCIETÀ NON DI SISTEMA RITENUTE STRAORDINARIE STRUMENTALI																
13	Barra S.p.A. Barrasud S.p.A.	5,63%	Attuazione Pato territoriale Sud Est barrese	si	1	4	SI					SI	conferma liquidazione partecipazione società come "Indisponibile" al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014)			Modalità: Atto di indirizzo CCIAA Bari per contenimento costi; Tempi: richiesti da fasi opzione prescelta
14	Barra S.p.A. Barrasud S.p.A.	3,40%	Attuazione Pato territoriale di Bari	si	1	1		SI				NO	perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014)			Modalità: Cod. Civile e Statuto; Tempi: richiesti da fasi opzione prescelta

BARI

Allegato B		Tipologia partecipazione		Oggetto (attività)	Tipologia gestione										modalità e tempi di attuazione		
Controllo ex Cod. Civ.		Minoritaria			conferma partecipazione	n° dipendenti	n° amministratori	conferma	liquidazione	cessione quote	altro	Contributo consortile/ associativo (attività)	criterio utilizzato	risparmi attesi (euro)		modalità raggiungimento risparmi attesi (proprio della società)	
SOCIETÀ CHERPRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE																	
1	MAABSON	85,66%		Gestione Mercato Agricolo	si	0	4	SI					NO	conferma partecipazione società in esito alla sua nuova valutazione: 1) come partecipazione "indisponibile" al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014); 2) come società ricadente nell'ambito dei "servizi di interesse generale"			Modalità: azioni di indirizzo CCIAA Bari per contenimento costi; Tempi: richiesti da fasi opzione prescelta
2	Promem Sud Est Spa	37,03%	Consulenza ad imprese e organismi pubblici	si	2	9			SI		NO	cessione mediante cessione partecipazione società in esito alla sua nuova valutazione: 1) rinuncia totale del principio della tutela delle concorrenze e del mercato e dell'interesse generale delle imprese; 2) rinuncia non indisponibile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a, L. n. 190/2014); 3) rinuncia alla cessione nell'ambito dei "servizi di interesse generale"	(1) azzeramento compenso amministratori e rinuncia compenso Presidente; 2) trasformazione rapporto lavoro in part- time per due unità; 3) riduzione ricorso a collaborazioni occasionalmente	Modalità: azioni di indirizzo dal management della società; Tempi: richiesti da fasi opzione prescelta			

RELAZIONE TECNICA

*a corredo del Piano Operativo di razionalizzazione
delle Società e Partecipazioni societarie
della C.C.I.A.A. di Bari*

Premessa metodologica

La presente Relazione Tecnica illustra le scelte che - in base ai **principi e criteri** di cui all'art. 1, comma 611 e a quanto previsto dal successivo comma 612 della Legge di Stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190) - la Camera di Commercio di Bari ha compiuto attraverso la definizione ed approvazione, con la Delibera di Giunta n. 28 del 23.03.2015, del Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente e indirettamente **possedute** dall'Ente in modo da conseguire la **riduzione** delle stesse **entro il 31 dicembre 2015** e la realizzazione di possibili **risparmi**.

Nell'esplicazione, sotto il profilo logico-giuridico, del quadro ricognitivo di tale asset camerale, fornito dal suddetto Piano Operativo e relativi Allegati (con specifica attenzione all'Allegato "B"), occorre dare preliminare evidenza agli interessi tutelati dalla Legge di Stabilità 2015, tenendo altresì presenti - per la parte che interessa - le indicazioni di Unioncamere nazionale (*nota prot. n. 10348 del 16.06.2010*) recepite nei provvedimenti di adeguamento dell'Ente al regime di divieto introdotto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) ed all'art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. (*Deliberazioni di Giunta n. 148 del 5.11.2010, n. 72 del 26.5.2014 e n. 75 del 18.06.2014*).

Degno di evidenza è anche l'ambito oggettivo del Piano Operativo di Razionalizzazione, che è circoscritto alle sole società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente al 1° gennaio 2015 (giorno da cui decorre l'avvio del processo di razionalizzazione e rispetto al quale la situazione risulta invariata) e per le quali sia stata decisa la conservazione con l'ultimo provvedimento adottato nel 2014 dalla Giunta, così come individuate nell'Allegato "B" del Piano stesso.

Da quanto su precisato emerge la necessità di ricomporre, per il summenzionato asset, il quadro aggiornato dei principi e criteri a cui sono ancorate le scelte indicate nell'Allegato "B" del Piano Operativo.

→ Principi a cui deve rispondere il Piano Operativo di razionalizzazione:

Il comma 611 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 amplia la portata del processo di razionalizzazione delle società e partecipazioni possedute dalle Pubbliche Amministrazioni finalizzandolo, oltre che alla **"tutela della concorrenza e del mercato"** (già considerata dal comma 27, dell'art. 3 della L. n. 244/2007), anche ad **"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa"**, in modo da conseguire la **riduzione entro il 31 dicembre 2015**.

→ Criteri ulteriori del Piano Operativo di razionalizzazione:

Lo stesso comma 611 dell'art. 1 prevede che:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni", "le Camere di Commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie **non indispensabili** al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino **composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti**;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono **attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento**, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

Il successivo comma 612 dispone che:

"... gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

→ Criteri pregressi vigenti del Piano Operativo di razionalizzazione:

Il regime precedente, che viene fatto salvo dal comma 611 dell'art. 1, prevede:

Articolo 3, commi da 27 a 29, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.:

- Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e**

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. **L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.**
29. Entro trentasei mesi (561) dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.** Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.:

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

➔ **Criteri indicati nel 2010 da Unioncamere nazionale** per adempiere alle prescrizioni normative della Legge finanziaria 2008:

L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, con nota prot. n. 10348 del 16.06.2010, ha indicato agli Enti camerali i criteri per l'attuazione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244, esplicitati nel documento allegato alla suddetta nota che si riferisce alle *"Partecipazioni societarie delle Camere di Commercio nelle società non di sistema"*. Ciò al fine di consentire - a tutela della Concorrenza e del Mercato - una valutazione da parte delle Camere di Commercio circa le partecipazioni vietate e quelle ammesse dalle stesse detenute, alla luce delle prescrizioni normative della Legge finanziaria 2008 che sanciscono all'art. 3:

comma 27

IL DIVIETO

- di costituzione di **società** aventi per oggetto **attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari** per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- di assunzione o di mantenimento, direttamente o indirettamente, di **partecipazioni**, anche di minoranza, in tali società;

L'AMMISSIBILITÀ, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza delle Pubbliche Amministrazioni

- della costituzione di **società che producono servizi di interesse generale**;
- dell'assunzione di partecipazioni in tali società.

comma 28

L'**AUTORIZZAZIONE** da parte dell'Organo competente, con delibera motivata in ordine alla **sussistenza dei presupposti di cui al comma 27**, dell'assunzione di nuove partecipazioni e del mantenimento delle attuali.

comma 29

LA CESSIONE A TERZI - nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica ed entro una tempistica che è stata rideterminata dall'art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. (che ha anche introdotto un regime di cessazione ex lege) - delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

Ai fini del rispetto di tali prescrizioni, l'Unione Italiana ha fornito i seguenti criteri:

- "A. Le Camere di Commercio possono costituire società, anche con privati, per realizzare strutture e infrastrutture di interesse economico generale, che operano a livello locale, regionale, nazionale;*
- B. tali società sono sempre ammesse quando realizzano servizi di interesse generale;*
- C. le Camere di Commercio possono altresì costituire società strumentali alla loro attività o per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, ma tali società possono operare solo per gli enti soci, non possono operare per terzi, non possono partecipare ad altre società o enti nel territorio nazionale;*
- D. le Camere di Commercio possono partecipare a società che forniscono servizi di committenza."*

Quindi la Camera di Commercio, per verificare la **sussistenza o meno dei presupposti di cui al comma 27, dell'articolo 3, della Legge n. 244/2007**, è stata chiamata a considerare i seguenti elementi:

- o se costituendo o partecipando in una società si verificano alterazioni o distorsioni del mercato;

- o se il fine diretto della società è esclusivamente quello della realizzazione di un utile di tipo privatistico (e non quello della produzione di servizi di interesse generale);
- o se il perseguimento delle proprie finalità istituzionali si realizzi solo e meglio tramite società che producono beni e servizi. La Camera di Commercio deve cioè verificare se oltre alla costituzione o partecipazione in società, possa attivare altri strumenti idonei a produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (come ad esempio fondazioni, associazioni, ecc.). In seconda battuta, deve accertare se tra i possibili strumenti a disposizione quello della partecipazione in dette società risulti essere quello più efficace e/o efficiente, dovendo nel caso contrario sceglierne necessariamente altri.

Erano pertanto **escluse dall'ambito di operatività del divieto** in questione, la costituzione o partecipazione:

- in soggetti diversi dalle società (quali le fondazioni, le associazioni, i consorzi non costituiti in forma societaria, ecc.);
- in società che svolgono attività diverse da quelle della produzione di beni e servizi (come ad esempio quella del venture capital, ecc.);
- in società strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- in società attraverso le quali la Camera di Commercio realizza un'attività che non si pone in concorrenza con iniziative di identica portata realizzate da società costituite da privati;
- in società che producono esclusivamente servizi di interesse generale (che vanno individuati anche tenendo conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 580/1993), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza delle Amministrazioni Pubbliche (come ad esempio quelle che gestiscono infrastrutture del tipo aeroporti, porti, interporti, autostrade, fiere, centri commerciali all'ingrosso, mercati agro-alimentari all'ingrosso, i parchi scientifici e tecnologici o che realizzano una sorta di "Consip" in forma ridotta), e che pertanto non abbiano come fine diretto esclusivamente quello della realizzazione di un utile di tipo privatistico;
- in società di sistema (Infocamere, Uniontrasporti, Job Camere ecc.), la cui costituzione è stata determinata dalla loro stretta necessità per

il perseguimento dei fini istituzionali delle Camere di Commercio e delle strutture del sistema interessate;

- in società organizzate secondo il modello dell'*in house providing*, in quanto con tale modello si realizza un'ipotesi di delegazione interorganica che non viola il principio della concorrenza e del mercato ed inoltre dette società svolgono le proprie attività esclusivamente a favore degli Enti pubblici che le hanno costituite;
- in società che non producono beni e servizi (come le "Holding pure", ossia quelle società che svolgono attività esclusivamente di partecipazione e gestione di partecipazioni societarie).

→ **Elementi individuati da Unioncamere nazionale nel 2015** per l'attuazione del disposto normativo della Legge di Stabilità 2015

Il 17 marzo 2015 Unioncamere nazionale ha fornito alle Camere di Commercio la documentazione di supporto alla redazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie.

La documentazione fornita si compone di:

- a) Schema di Piano;
- b) Allegati con situazione esistente, incluse le decisioni già prese (all. A), e situazione che risulterà all'esito delle decisioni nuove che si assumono in sede di redazione del Piano (all. B);
- c) Relazione Tecnica di accompagnamento del Piano.

Nella **Scheda di lettura** della suddetta documentazione, in particolare, si evidenzia che:

- ✓ *L'impostazione prescelta è quella di dar vita a documenti agili e senza particolari ridondanze, limitando, quindi, l'esposizione agli **elementi essenziali** sia della situazione di fatto – sulla quale dover esercitare le richieste valutazioni – sia dei giudizi che occorre esprimere sulle singole realtà societarie.*
- ✓ *In questa prospettiva, al **Piano** dovrebbe essere assegnata la funzione ricognitiva ed esplicativa delle scelte fatte; la **Relazione Tecnica** avrebbe il compito di spiegare sulla base di quale ragionamento tecnico-giuridico e, al tempo stesso, sostanziale (riferito, quindi, alle caratteristiche della società/partecipazione detenuta, incluse quelle di contesto locale) tali scelte sono state compiute.*
- ✓ *Per quanto riguarda le **società nazionali di sistema**, per nessuna di esse si pone un problema di rapporto tra numero dipendenti e numero amministratori (i primi sono in numero superiore ai secondi); trattandosi di società operanti in regime c.d. in house, per le quali quindi non si*

pone un problema di motivazione sulla strumentalità e la necessità, l'approccio illustrato in Relazione Tecnica fa sì che le valutazioni da compiere siano rimesse esclusivamente alla decisione della singola Camera. "

La **Relazione Tecnica** indica i seguenti **elementi di fondo** che devono guidare il processo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie degli Enti camerali in attuazione della Legge di Stabilità 2015:

- "a) **comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso di decisioni** che in tale materia sono state prese o sono in via di assunzione;
- b) considerare la redazione del Piano un'occasione per compiere una **riflessione complessiva** (e, al tempo stesso, coerente ed armonica nei risultati che ne scaturiscono) sul panorama delle realtà societarie facenti parte della "galassia" della Camera di Commercio;
- c) valutare la **non compiuta stabilità del quadro legislativo di riferimento**, in ragione del prevedibile intervento che il ddl n° 1577/AS, in corso di approvazione in Parlamento, conterrà in tema di società pubbliche, con possibili, ulteriori mutamenti, quindi, delle regole fin qui operati;
- d) definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di **concreta realizzabilità**, in ragione delle variabili e dei vincoli procedurali operanti in materia, in modo da delineare le **condotte da assumere** in modo che risultino **effettive e credibili**;
- e) in tale ultima prospettiva, presentazione di decisioni in ordine alla liquidazione della società, o alla cessione delle quote in essa detenute, con **modalità differenziate** a seconda della tipologia di partecipazione, ovvero presentando tali **scelte** come **programmatiche** laddove la compresenza di altri soci (istituzionali, soprattutto) richiede un confronto ed una verifica preventivi in ordine a condizioni e tempi di realizzazione."

La stessa Relazione Tecnica fornisce anche indicazioni **sull'alberatura logica delle valutazioni** rimesse all'Ente camerale con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali esso è presente attraverso la partecipazione al capitale.

Gli esiti applicativi

ALLEGATO "A"

Con *Deliberazione di Giunta n. 75 del 18.06.2014* la Camera di Commercio di Bari ha già motivato la scelta dello strumento migliore per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, autorizzando - previa valutazione della **sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008** - il mantenimento, ovvero la dismissione, delle società e partecipazioni societarie possedute, nei termini riepilogati nel prospetto allegato sub "A" al Piano Operativo.

Il suddetto prospetto "A" ricostruisce la situazione delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Bari al 1° gennaio 2015 (giorno da cui decorre l'avvio del processo di razionalizzazione), che è rimasta invariata alla data di adozione del Piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190.

In particolare tale documento evidenzia che le società riconducibili alla Camera di Commercio di Bari sono in numero di 27, di cui:

- n. 13 appartengono al sistema camerale nel suo complesso;
- n. 2 società si trovano in stato di liquidazione ordinaria;
- n. 1 società è in stato di liquidazione giudiziaria;
- n. 1 società è in stato di fallimento.

L'unica partecipazione in rapporto di controllo è quella nella società "MAAB ScrI" (85,66%).

Sono in rapporto di collegamento, per avere la CCIAA di Bari una partecipazione superiore al 20%, le società "Promem Sud Est Spa" e "CSA Scpa".

Nelle restanti società la partecipazione risulta minoritaria.

Le società nelle quali la Camera di Commercio di Bari possiede una partecipazione di controllo ovvero di collegamento non possiedono a loro volta partecipazioni sociali. Le partecipazioni indirette si riferiscono alle altre società.

In attuazione della *Deliberazione di Giunta n. 75 del 18.6.2014*, nei confronti delle partecipazioni sociali "non confermate" è in corso il *procedimento previsto dall'articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.*, in merito al quale il prospetto "A" rende una puntuale informativa. In particolare, trattandosi di partecipazioni non alienate entro il 31.12.2014, le stesse risultano cessate ad ogni

effetto.¹. Inoltre, con riferimento alle suindicate partecipazioni cessate, l'Ente ha indetto una *procedura ad evidenza pubblica* finalizzata alla loro cessione, ritenendo ancora possibile un'alienazione agli altri soci, ed anche ai terzi nel caso in cui gli altri soci non si dichiarano disponibili, purchè effettuata ad un corrispettivo non inferiore a quello di cui all'articolo 2437-ter CC.

Segnatamente, risultano oggetto di cessazione le seguenti partecipazioni societarie:

1. Aeroporti di Puglia Spa;
2. MPS Capital Service Spa;
3. Interporto Regionale della Puglia Spa;
4. Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca barese Srl;
5. Murgia Più Srl;
6. Terra dei Trulli e di Barsento Srl;
7. Gac Mare degli Ulivi Srl

La quota sociale nella società "Centro Laser Srl" è stata ceduta nel corso del 2014 all'esito di procedura ad evidenza pubblica.

La C.C.I.A.A. di Bari è invece in attesa della conclusione delle procedure concorsuali e di liquidazione nei confronti delle seguenti società:

1. IG Students Puglia Srl (in liquidazione giudiziaria);
2. Bari Porto Mediterraneo Srl (in fallimento);
3. Retecamere Srl (in liquidazione)

Le restanti 16 società e partecipazioni societarie sono state confermate dall'Ente che le ha ricondotte alle seguenti categorie:

- numero 12 sono **società del sistema camerale** ritenute strategiche e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali;
- numero 2 sono **società che si occupano di servizi di interesse generale** per le imprese;
- numero 2 sono **società non appartenenti al sistema camerale** ritenute comunque strategiche e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

ALLEGATO "B"

La **Legge di Stabilità 2015** impone la rivisitazione dell'ultima scelta fatta dalla Giunta camerale (*Deliberazione n. 75 del 18.06.2015*) per le sole società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente al 1°

¹ Alle società cessate la Camera di Commercio di Bari ha richiesto formalmente la liquidazione della quota sociale entro il termine del 31.12.2015 e, nelle more, la quantificazione del valore della quota determinato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

gennaio 2015 e per le quali sia stata manifestata, da parte dello stesso Ente, la volontà di conservazione.

Tale asset camerale è individuato nel prospetto allegato sub "B" al Piano Operativo ed include le seguenti 16 realtà societarie:

SOCIETÀ DEL SISTEMA CAMERALE

1. Infocamere Scpa
2. Tecno Holding Spa
3. BMTI Scpa
4. Tecnoborsa Scpa
5. TecnoServiceCamere Scpa
6. CSA Scpa
7. ISNART Scpa
8. Ecocerved Scrl
9. Uniontrasporti Scrl
10. Job Camere Srl
11. IC Outsourcing Scrl
12. Sistema Camerale Servizi Srl (Sl.Camera)

SOCIETÀ NON DI SISTEMA RITENUTE STRATEGICHE E STRUMENTALI

1. Patto Territoriale Polis del Sud Est barese Scrl
2. Patto territoriale Area metropolitana di Bari Spa (*in liquidazione*)

SOCIETÀ CHE PRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

1. MAAB Scrl
2. Promem Sud Est Spa

Nel prospetto allegato sub "B" al Piano Operativo, la rivisitazione di tale asset è stata effettuata dall'Ente alla luce dei principi e degli obiettivi per i quali il legislatore ha anche fissato nella Legge di Stabilità 2015 i criteri **ulteriori** che ne garantiscano la realizzazione.

In particolare il prospetto "B" rappresenta i risultati dell'applicazione dei criteri cardine del processo di razionalizzazione indicati dal legislatore, **coerentemente** all'interpretazione sistematica che di essi fornisce Unioncamere nazionale ed alle decisioni precedentemente assunte dalla Camera di Commercio di Bari.

Esso evidenzia, in particolare, per ogni società e partecipazione societaria:

- la tipologia della decisione presa dalla C.C.I.A.A. di Bari in attuazione dei commi 611 e 612, dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014;
- il criterio che ha orientato la decisione;
- le modalità ed i tempi di attuazione prevedibili;

- eventuali risparmi attesi e le modalità attraverso le quali la C.C.I.A.A. di Bari intende conseguirli.

Segnatamente, riguardo alle predette categorie a cui appartengono le 16 società e partecipazioni societarie² **confermate nel 2014** dall'Ente, il prospetto "B" evidenzia la seguente **nuova decisione** assunta dalla Camera di Commercio di Bari, in sede di definizione ed approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione 2015 previsto dal comma 612, art. 1, della Legge n. 190/2014:

- * **per tutte le 12 società del sistema camerale**, già ritenute strategiche e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, viene espresso un *giudizio di conferma* della valutazione di tali partecipazioni societarie come "indispensabili" "al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a., L. n. 190/2014);
- * **per le 2 società non appartenenti al sistema camerale**, già ritenute comunque strategiche e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, viene espresso:
 - un *giudizio di conferma* della valutazione della partecipazione societaria detenuta (5,63%) nel Patto territoriale Polis del Sud Est barese Srl in termini di partecipazione "indispensabile" "al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a., L. n. 190/2014)
 - un *giudizio di prosecuzione della liquidazione* della partecipazione societaria detenuta (3,40%) nel **Patto territoriale Area Metropolitana di Bari** in applicazione del criterio di cui all'art. 1, comma 611, lett. a. della Legge n. 190/2014 ("non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali") stante il formale passaggio alla C.C.I.A.A. di Bari delle competenze relative all'attività di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di che trattasi (*Deliberazione Giunta camerale n. 192 del 05.12.2014*);
- * **per le 2 società**, già inquadrare in quelle **che producono servizi di interesse generale per le imprese**, viene espresso:
 - un *giudizio di conferma* della partecipazione societaria detenuta (85,66%) nel MAAB Srl in esito alla sua nuova valutazione:
 1. in termini di partecipazione "indispensabile" "al perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (giusta art. 1, comma 611, lett. a., L. n. 190/2014);

² I nomi delle società e partecipazioni societarie inserite in ognuna delle categorie sono riportati nel prospetto "B" allegato al Piano Operativo.

2. oltre che in termini di fattispecie societaria ricadente nell'ambito dei "servizi di interesse generale per le imprese"³. Trattasi, infatti, di servizi di natura economica che la Camera di Commercio di Bari, con il concorso anche del socio Comune di Bari, identifica essere di particolare importanza per le imprese (criterio dell'interesse generale) e che, con ogni probabilità non sarebbero realizzati o, al più, sarebbero realizzati a condizioni diverse, se non ci fosse l'intervento pubblico posto in essere;
- un *giudizio di dismissione mediante cessione*⁴ della partecipazione societaria detenuta (37,3%) nella Promem Sud Est Spa in esito alla sua nuova valutazione:
 1. in termini di fattispecie ricadente nell'alveo delle tipologie societarie aventi ad oggetto l'esercizio di attività di impresa che entra in concorrenza con iniziative di identica portata realizzate da società costituite da privati e che, dunque è lesiva del principio di tutela della concorrenza e del mercato e dell'interesse generale delle stesse imprese.
Tale valutazione recepisce l'indicazione fornita, a titolo esemplificativo, da Unioncamere nazionale con la su richiamata nota prot. n. 10348: "Inoltre, occorre ricordare che per mercato deve intendersi il "luogo" dove si incontrano una pluralità di offerte e di domande. Di conseguenza e come puro esempio, la partecipazione in una attività di tipo bancario, se pure ammissibile nel momento dell'avvio dell'attività, in quanto improntata ad esempio a favorire l'accesso al credito a favore delle imprese operanti sul territorio locale, una volta avviata e consolidata deve essere dismessa essendo attivo ed operante il "mercato" delle attività bancarie; quindi il mantenere quote societarie in queste attività potrebbe provocare una turbativa del libero mercato."
 2. in termini di fattispecie societaria che non presenta un nesso di strumentalità con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di contenimento della spesa e di buon andamento dell'azione amministrativa, potendo l'Ente realizzare le stesse finalità attraverso altri strumenti e/o forme di gestione più efficaci e/o efficienti. Sotto tale profilo, la partecipazione societaria in questione è ritenuta "non indispensabile" e, quindi, suscettibile di **eliminazione** ai sensi dell'art. 1, comma 611, lett. a. della L. n. 140/2014. Sul piano delle motivazioni tecniche della decisione rilevano i risultati economici negativi di esercizio della società degli ultimi anni, nonostante i corrispettivi percepiti per i servizi commissionati dalla Camera di Commercio di Bari. Circostanza,

³ Nota Unioncamere nazionale prot. n. 10348 del 16.06.2010: "Il concetto di servizi di interesse economico generale è riconducibile a quei servizi di natura economica che la Camera (da sola o, più spesso in questi casi, con il concorso di soggetti terzi, in particolare enti locali e/o territoriali) identifica essere di particolare importanza per le imprese (criterio dell'interesse generale) e che, con ogni probabilità non sarebbero realizzati o, al più, sarebbero realizzati a condizioni diverse, se non ci fosse l'intervento pubblico che si è posto in essere." "Si tratta, a seconda delle situazioni presenti nell'Ente, di aeroporti, porti, interporti, autostrade, fiere, centri commerciali all'ingrosso, mercati agro-alimentari all'ingrosso, parchi scientifici e tecnologici, per citare le fattispecie ricorrenti nel sistema camerale."

⁴ Nella formulazione del giudizio di dismissione della partecipazione societaria detenuta dalla C.C.I.A.A. di Bari nella Promem Sud Est Spa vengono esplicitate le modalità di attuazione della cessione delle quote sociali indicando nel 30.06.2015 il termine per l'indizione della procedura ad evidenza pubblica.

quest'ultima, che riveste significato anche nella valutazione della partecipazione societaria in termini di rapporto costi/benefici per l'Ente camerale;

3. in termini di fattispecie societaria composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, per la quale è possibile anche la **soppressione** ai sensi dell'art. 1, comma 611, lett. b. della L. n. 140/2014.

Il dettaglio numerico degli esiti applicativi della Legge di Stabilità 2015 per la Camera di Commercio di Bari, sintetizzati nel prospetto "B", viene di seguito rappresentato seguendo la traccia suggerita da Unioncamere nazionale nel suo Schema di Relazione Tecnica:

- **14** sono le società⁵ per le quali si è espresso un **giudizio di conferma** per la sussistenza di un **nesso di strumentalità** o, comunque, di una **conformità ai modelli legali di derivazione comunitaria (c.d. in house) o dell'ordinamento nazionale (art. 2 l. n° 580/1993)**, ovvero per la sussistenza in concreto di **indici rivelatori del suddetto nesso**⁶;
- **2** sono complessivamente le società⁷ per le quali si è espresso un giudizio di (prosecuzione della) **messa in liquidazione ovvero cessione della partecipazione societaria**, sulla scorta della nuova valutazione di non conformità delle stesse al modello legale configurato dalla Legge di Stabilità 2015;

⁵ SOCIETÀ DEL SISTEMA CAMERALE

1. Infocamere Scpa
2. Tecno Holding Spa
3. BMTI Scpa
4. Tecnoborsa Scpa
5. TecnoServiceCamere Scpa
6. CSA Scpa
7. ISNART Scpa
8. Ecocerved Srl
9. Uniontrasporti Srl
10. Job Camere Srl
11. IC Outsourcing Srl
12. Sistema Camerale Servizi Srl (SI.Camera)

SOCIETÀ NON DI SISTEMA RITENUTE STRATEGICHE E STRUMENTALI

1. Patto Territoriale Polis del Sud Est barese Srl

SOCIETÀ CHE PRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

1. MAAB Srl

⁶ Nota Unioncamere nazionale prot. n. 10348 del 16.06.2010: " Per le altre, va espresso il giudizio sulla sussistenza dei presupposti di legge (ad es., nesso di strumentalità) in base a valutazione discrezionale/di opportunità da parte dell'Ente, da compiere sulla base di considerazioni non necessariamente tecniche (può essere utile, ad es., confrontare mission societaria con attività istituzionali – da legge e da statuto – e con programma di mandato, al fine di dimostrare la stretta coerenza del veicolo societario con i fini da raggiungere e, quindi, il legame forte che lega l'Ente a tale soggetto giuridico e l'importanza di quest'ultimo nel favorire detto raggiungimento, come anche l'analisi di bilancio, per individuare spese e ricavi in relazione alle attività espletate, per la Camera in particolare)".

⁷ SOCIETÀ NON DI SISTEMA RITENUTE STRATEGICHE E STRUMENTALI

1. Patto territoriale Area metropolitana di Bari Spa (in liquidazione)

SOCIETÀ CHE PRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

1. Promem Sud Est Spa

- i **risparmi attesi** dalle misure di razionalizzazione (**liquidazione / cessione / contenimento dei costi di funzionamento**) previste dal Piano Operativo 2015 sono specificati nel prospetto "B" in corrispondenza di ciascuna società/partecipazione societaria;
- tra le misure per il **contenimento dei costi di funzionamento** previste dal Piano Operativo 2015 per le Società del sistema camerale alle quali è dovuto un *contributo consortile/associativo annuale obbligatorio*, il prospetto "B" evidenzia anche la riduzione dell'importo di tale contributo (proposta dalle stesse società ovvero formulata dalla C.C.I.A.A. di Bari in proporzione al taglio del 35% del diritto annuale) con un risparmio complessivo stimabile in **€ 66.413,22**.

Ulteriori indirizzi e direttive generali per assicurare il contenimento dei costi verranno diramati dall'Ente coerentemente ai contenuti del Piano Operativo 2015 di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie. Ad essi dovranno attenersi tutte le Società e partecipazioni societarie che la Camera di Commercio di Bari ha deciso di confermare con la Deliberazione di Giunta n. 28 del 23.3.2015.

Modalità e tempi di attuazione

Al fine dell'attuazione pratica delle decisioni prese, appare evidente il distinguo tra società controllata / collegata e società con partecipazione minoritaria, dal momento che soltanto nei confronti delle prime la Camera di Commercio di Bari può esercitare un ruolo attivo nell'operazione di razionalizzazione; nei confronti delle seconde l'Ente camerale potrà svolgere unicamente un ruolo di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli altri soci, semprechè non decida di seguire la strada dell'alienazione a mezzo di procedura ad evidenza pubblica. Pertanto le scelte di razionalizzazione fatte dall'Ente riguardo a quest'ultime società non potranno che rivestire carattere programmatico, stante la compresenza di altri soci aventi potere decisionale in materia.

Le **modalità** per addivenire agli esiti applicativi esposti nel Piano sono comunque individuate (Allegato "B" *ultima colonna*) sulla base dei diversi strumenti (Allegato "B" *penultima colonna*) ai quali si farà ricorso per conseguire i risparmi attesi ed alla circostanza che a proporre le azioni siano o meno le società interessate. Anche i **tempi** previsti risultano da una stima del presumibile assorbimento temporale richiesto dalle diverse fasi di cui si compone ciascuna delle opzioni prescelte.